ULTERIORI DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE ZONE ALLUVIONATE NEL NOVEMBRE 1994

Art. 4-ter

Riassegnazione di fondi al Ministero dei lavori pubblici

Lo stanziamento di lire 50 miliardi, utilizzato per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come sostituto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, viene reintegrato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici con una somma di pari importo. All'onere si fa fronte con le disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, rispettivamente per lire 24 miliardi nell'esercizio 1995 e per lire 26 miliardi nell'esercizio 1996, intendendosi corrispondentemente ridotti gli stanziamenti di competenza.

Versione in vigore dal 29 ottobre 1995, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-disposizioni-a-favore-delle-zone-alluvionate-nel-novembre/art-4-ter-riassegnazione-di-fondi-al-ministero-dei-lavori-pubblici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it